

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4027-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(AMATO)

(V. Stampato n. 4027)

*approvato dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)
del Senato della Repubblica il 13 luglio 1999*

modificato dalla Camera dei deputati il 9 gennaio 2001

(V. Stampato Camera n. 6241)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 gennaio 2001*

—————

Partecipazione italiana alla XII ricostituzione dell'IDA (*International
Development Association*) e alla VIII ricostituzione del Fondo
africano di sviluppo

—————

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla XII ricostituzione delle risorse dell'*International Development Association* (IDA) con un contributo di lire 780 miliardi, da erogare in tre rate, pari a lire 260 miliardi, dal 1999 al 2001.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'articolo 1, pari a lire 260 miliardi per ciascuno degli anni **1999**, 2000 e 2001, si provvede mediante **corrispondente riduzione** dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla XII ricostituzione delle risorse dell'*International Development Association* (IDA) con un contributo di lire 780 miliardi, da erogare in tre rate, pari a lire 260 miliardi, dal **2000** al **2002**.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'articolo 1, pari a lire 260 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e **2002**, si provvede, **per l'anno 2000**, mediante **utilizzo** dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2000-2002**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario **2000**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, e, **per gli anni 2001 e 2002**, mediante **corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario **2001**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 3.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla VIII ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo con un contributo di 94.600.000 Unità di Conto, pari a lire 220.499.479.800, da erogare in tre rate annuali di lire 73.499.826.600, dal 1999 al 2001.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'articolo 3, pari a lire 73.499.827.000 per ciascuno degli anni **1999**, 2000 e 2001, si provvede mediante **corrispondente riduzione** dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Art. 5.

1. Le somme di cui agli articoli 1 e 3 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla VIII ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo con un contributo di 94.600.000 Unità di Conto, pari a lire 220.499.479.800, da erogare in tre rate annuali di lire 73.499.826.600, dal **2000** al **2002**.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'articolo 3, pari a lire 73.499.827.000 per ciascuno degli anni 2000, 2001 e **2002**, si provvede, **per l'anno 2000**, mediante **utilizzo** dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2000-2002**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario **2000**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, **e, per gli anni 2001 e 2002**, mediante **corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto**, ai fini del bilancio triennale **2001-2003**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario **2001**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Art. 5.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

intestato al Dipartimento del tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

2. In relazione a quanto disposto dagli articoli 2 e 4, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)